

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, ARGAN, VALENZA, BERLINGUER,
FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI, MASCAGNI, NESPOLO, PAPALIA,
GROSSI e CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1984

Promozione e sviluppo delle istituzioni di arte contemporanea
e altri interventi riguardanti le attività artistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Viene qui ripresentato il disegno di legge che, primo firmatario il senatore Chiarante, fu proposto nella precedente legislatura (comunicato alla Presidenza il 19 aprile 1982) e che decadde a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

Nel periodo di tempo intercorso dalla data di presentazione del suddetto disegno di legge, la situazione riguardante le attività artistiche e le istituzioni di arte contemporanea non solo non è migliorata, ma si è ulteriormente aggravata, fino a raggiungere quello che si potrebbe definire il « livello di guardia »: la recente decisione di chiudere per cinque anni la Galleria Nazionale d'Arte moderna in Roma è un fatto che potrebbe essere assunto a simbolo e segnale negativo della condizione in cui versano il lavoro degli operatori e le attività delle istituzioni operanti in questo settore.

Stando così le cose, mentre non può che rimanere immutato il nostro giudizio critico, si confermano valide le analisi e le propo-

ste contenute nella relazione al precedente articolato del 19 aprile 1982.

Essa viene pertanto qui di seguito riprodotta nella sua integrità, tranne qualche ritocco.

* * *

Nel quadro della politica culturale dello Stato italiano, un settore che, in questi decenni, ha fatto registrare carenze particolarmente gravi è stato — nonostante la capacità e l'impegno scientifico e professionale di singoli operatori e studiosi — quello relativo alle iniziative per la conoscenza e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

Da un lato, infatti, è stata largamente insufficiente (per ristrettezze finanziarie, per carenze legislative, per deficienze istituzionali) l'azione rivolta ad acquisire alle collezioni pubbliche una più ricca documentazione sulla produzione artistica del nostro tempo: interi capitoli dell'arte di questo secolo (e non solo di quella di altri Paesi ma anche di quella italiana) sono pressochè assenti o

comunque non adeguatamente documentati nei musei e nelle gallerie pubbliche. E naturalmente vuoti anche maggiori vi sono stati e vi sono — tranne, naturalmente, lodevoli eccezioni — nell'azione rivolta a diffondere e far circolare, a partire dalla scuola, un'adeguata conoscenza della cultura e della ricerca nel campo delle arti visive.

D'altro lato è mancata pressochè del tutto una politica dello Stato a sostegno della produzione artistica. L'unico intervento è stato, in pratica, quello realizzato attraverso la cosiddetta « legge del 2 per cento »: un intervento, quindi, di carattere essenzialmente assistenziale e per di più dominato dalla vecchia e superatissima concezione dell'opera d'arte come « abbellimento ». Soprattutto, non vi è stata alcuna politica dello Stato diretta a creare — con la costituzione di istituti di ricerca e di documentazione e di spazi per attività di sperimentazione e di laboratorio — condizioni strutturali nuove e più favorevoli per il lavoro artistico e per la circolazione e la conoscenza delle opere degli artisti.

Solo negli anni più recenti, particolarmente nell'ultimo decennio, un fatto relativamente nuovo ha cominciato ad emergere nel panorama riguardante le arti visive: la notevole quantità e varietà delle iniziative sostenute da comuni, province e regioni. E non si è trattato solo di organizzazione di mostre d'arte oppure di « premi » e concorsi: se è vero, infatti, che il dato mostra ancora predomina, si può notare però una tendenza sempre più spiccata alla creazione di istituti di documentazione (gallerie, collezioni, eccetera) e anche di luoghi di sperimentazione e di ricerca.

Si tratta, indubbiamente, di un fenomeno ancora in divenire, in un panorama non ancora assestato, con contraddizioni, improvvisazioni e anche casi di manifestazioni che, una volta concluse, non lasciano tracce durevoli; e non mancano neppure esempi di iniziative clientelari o di tipo assistenzialistico.

Ma l'orientamento è da rilevare: soprattutto di fronte alla vita ancora incerta delle grandi istituzioni tradizionali. Fra tali istituzioni, la Biennale di Venezia — malgrado la recente legge di riforma — nel cam-

po delle arti è riuscita finora solo a tratti (e certamente meno che negli altri settori) a trovare indirizzi chiari di attività, di ricerca e di promozione, tali da realizzare in concreto l'ambizioso obiettivo dell'articolo programmatico della legge. La Triennale di Milano, dopo un periodo di inattività, ha ripreso fra molte difficoltà l'iniziativa nel campo che le è più specifico (ma una nuova legislazione anche per essa da tempo si impone). La Quadriennale di Roma deve superare il peso negativo di tanti anni di inerzia ed è alla ricerca, con il nuovo Consiglio di amministrazione, di una propria identità in una situazione delle arti visive completamente mutata rispetto allo statuto che ne regola l'attività.

Le iniziative promosse dagli enti locali, in questo panorama certamente non facile, non solo hanno riempito spazi nei quali l'iniziativa dello Stato non riusciva ad intervenire efficacemente e hanno contribuito a estendere l'interesse per la produzione artistica, secondo una linea di rispetto per la libertà d'espressione e per la pluralità di orientamenti e di tendenze; ma hanno anche sperimentato o stanno sperimentando forme nuove di produzione e di organizzazione culturale, più aperte all'interdisciplinarietà, alla sperimentazione, alle nuove tecnologie e alle nuove ricerche nel campo delle arti visive.

È chiaro tuttavia che un'azione efficace in questo campo non può essere affidata unicamente all'iniziativa spontanea degli enti locali, senza alcun sostegno nella legislazione nazionale e nell'impegno finanziario e organizzativo dello Stato. Col disegno di legge che presentiamo ci proponiamo perciò di colmare un vuoto: l'obiettivo è di creare nel Paese, sulla base dell'impegno concorrente dello Stato, delle regioni e dei comuni, una rete articolata e diffusa di istituzioni pubbliche per l'arte contemporanea, che abbiano il compito di acquisire al patrimonio pubblico un'adeguata documentazione sull'arte del nostro tempo, di promuovere lo studio e la ricerca, di diffonderne la conoscenza, di sorreggere e stimolare la produzione artistica attraverso l'organizzazione di rassegne ed esposizioni, l'allestimento di spazi di ricerca e di laboratorio, la promozione del

dibattito e del confronto, o attraverso altre simili iniziative.

Il principio ispiratore della nostra proposta è quello costituzionale della libertà della cultura e quindi del più assoluto rispetto del pluralismo delle tendenze e delle diverse forme di espressione e di ricerca artistica. Per questo il compito che è assegnato alla iniziativa pubblica (Stato, regioni, comuni) è essenzialmente quello di realizzare condizioni strutturali e istituzionali che favoriscano un più ampio sviluppo della cultura artistica e della produzione e della ricerca nel campo delle arti visive: mentre per quel che riguarda gli indirizzi e l'attività delle istituzioni di arte contemporanea sono previste precise garanzie di rispetto del pluralismo e dell'autonomia della cultura. Le soluzioni istituzionali che proponiamo sono dirette a dare effettiva attuazione a questi principi, contro il pericolo di indebite ingerenze partitiche, amministrative o clientelari.

Per lo stesso motivo viene esclusa ogni forma di monopolio pubblico: è infatti espressamente previsto che i finanziamenti regionali siano destinati — si veda in proposito l'articolo 7 — non solo alle attività delle istituzioni pubbliche, promosse da comuni o consorzi di comuni, ma anche a progetti (culturalmente validi o comunque di pubblico interesse per la loro funzione conoscitiva e didattica) formulati da gruppi di artisti, scuole d'arte, istituzioni, fondazioni, gallerie private, eccetera. Quanto al lavoro degli artisti, esso potrà trovare un sostegno e uno stimolo non solo nelle iniziative delle istituzioni comunali o delle altre istituzioni pubbliche (esposizioni, rassegne, attività di ricerca e di sperimentazione, e così via) ma anche nella messa a disposizione da parte degli enti locali, come è detto nell'articolo 6, di spazi espositivi, centri di laboratorio e sperimentazione, studi da assegnare in locazione temporanea a canone ridotto, altre attrezzature.

Una funzione di rilievo viene attribuita, nel disegno di legge che presentiamo, alle istituzioni di carattere nazionale. In particolare alla Galleria nazionale d'arte moderna, trasformata in Istituto nazionale per

l'arte contemporanea, oltre alle funzioni che già svolge, è attribuito il compito sia di organizzare mostre e scambi in base agli accordi con altri Stati sia di assolvere il ruolo di centro di documentazione sulla produzione artistica contemporanea italiana e straniera. Invece la Quadriennale di Roma è chiamata, oltre che ad organizzare rassegne periodiche della produzione nazionale, a fungere da centro di informazione e di supporto tecnico per le istituzioni promosse dai comuni, anche favorendo lo scambio di iniziative e manifestazioni tra tali istituzioni.

Vi è da notare, infine, che le proposte contenute in questo disegno di legge si integrano con quelle che, a proposito anche dell'arte contemporanea, sono contenute nel disegno di legge n. 348 a firma Argan, Chiarante ed altri e riguardante « nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la riforma dell'organizzazione della tutela ». A proposito dell'arte contemporanea, in quel disegno di legge si prevede, fra l'altro, un ampliamento della possibilità di salvaguardia (viene infatti ridotto da 50 a 30 anni, dal momento dell'esecuzione, il termine di tempo al di sotto del quale le opere di autori contemporanei non sono sottoposte alla disciplina di tutela e in più si stabilisce che anche per opere di meno di trent'anni si possa intervenire per impedire il deperimento o la distruzione); inoltre si propongono una serie di misure rivolte al fine di favorire l'arricchimento del patrimonio pubblico di opere d'arte in generale e di opere d'arte contemporanea in particolare.

È chiaro che la costituzione in tutto il territorio nazionale (si veda in proposito anche la norma in favore delle regioni meridionali contenuta nell'articolo 12 del presente disegno di legge) di una rete di istituzioni per l'arte contemporanea, che facciano perno sull'iniziativa e sull'impegno degli enti locali, è però la condizione necessaria perchè le affermazioni a favore di una più ampia diffusione della ricerca e della cultura artistica non restino sulla carta ma trovino realmente una traduzione in una adeguata struttura istituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità generali)

Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono l'accrescimento del patrimonio artistico nazionale e la diffusione della cultura artistica e a tal fine sostengono, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9 della Costituzione, le attività di produzione, ricerca, conoscenza e documentazione nel campo delle arti contemporanee.

Per il perseguimento di tali obiettivi lo Stato interviene sia direttamente, nei modi indicati dalla presente legge, sia attraverso gli enti di carattere nazionale che operano nel campo delle arti contemporanee e che svolgono le funzioni ad essi attribuite nei rispettivi statuti.

Le regioni concorrono all'attuazione degli obiettivi indicati nel primo comma sostenendo e finanziando istituzioni pubbliche di arte contemporanea promosse da enti locali territoriali o da consorzi di enti locali, nonché, nelle forme previste dalla presente legge, iniziative e attività programmate da altre istituzioni, fondazioni, associazioni, singoli operatori o gruppi di operatori.

Art. 2.

*(Istituzioni pubbliche
di arte contemporanea)*

Per istituzioni pubbliche di arte contemporanea, promosse da enti locali territoriali o da loro consorzi, si intendono musei, gallerie, archivi, istituti di esposizione e documentazione, centri di ricerca e di sperimentazione. A tali istituzioni sono equiparate le sezioni per l'arte contemporanea di musei o altri istituti culturali pubblici.

Scopo delle istituzioni di cui al precedente comma è di favorire la ricerca e la produzione artistica, diffondere la conoscenza

e la documentazione, arricchire il patrimonio pubblico di opere di arte contemporanea così italiana come straniera.

Art. 3.

(Ordinamento amministrativo e scientifico)

Ogni istituzione pubblica di arte contemporanea, sia essa costituita in base a quanto disposto dalla presente legge o sia invece derivante dalla trasformazione di istituti preesistenti (musei o gallerie civiche, eccetera), deve, per poter accedere ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1, essere fornita di adeguato personale tecnico e di un direttore che abbia competenza specifica nel campo della cultura artistica contemporanea e capacità progettuali e organizzative. I criteri generali per la formazione degli organici e i requisiti necessari per concorrere all'incarico di direttore sono fissati per legge dalla regione, sentiti gli enti locali interessati.

L'incarico di direttore può essere conferito anche a tempo determinato e può essere affidato, per contratto, anche a docenti di università, di accademia di belle arti o di istituto di istruzione media superiore. In ogni caso il conferimento dell'incarico deve avvenire mediante concorso pubblico, secondo modalità fissate dalle leggi regionali.

Nell'organico del personale deve essere compreso almeno un funzionario amministrativo, che coadiuvi il direttore nel disbrigo delle pratiche organizzative e che assicuri la continuità delle attività dell'istituzione.

Art. 4.

(Autonomia culturale e pluralismo)

Alle istituzioni pubbliche di arte contemporanea deve essere garantita piena autonomia di direzione culturale e di programmazione, nel rispetto del pluralismo delle espressioni artistiche e del principio costituzionale di libertà della cultura.

Ogni istituzione ha, nei limiti del proprio bilancio, autonomia di gestione amministrativa, secondo criteri fissati dalle leggi regionali.

Art. 5.

(Consiglio di istituto)

Le leggi regionali definiscono modalità e procedure per la costituzione, presso ogni istituzione di cui agli articoli 2, 3 e 4, di un consiglio di istituto. Di esso normalmente fanno parte, oltre al direttore e al funzionario amministrativo di cui all'articolo 3, gli altri eventuali funzionari scientifici compresi nell'organico, rappresentanti eletti dal restante personale, rappresentanti designati da associazioni o istituzioni culturali individuate secondo criteri stabiliti nelle leggi regionali. Il consiglio è presieduto dal direttore.

Il consiglio ha compiti di parere e di proposta su tutti i problemi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e al suo esame deve essere preventivamente sottoposto, per l'approvazione, il programma annuale dell'istituzione.

Art. 6.

(Sostegno dell'attività artistica)

Gli enti locali, direttamente o attraverso le istituzioni indicate nei precedenti articoli, incoraggiano e sostengono la libera attività degli artisti anche con la messa a disposizione di spazi espositivi, di centri di laboratorio e di sperimentazione, di studi da assegnare in locazione temporanea a singoli artisti o gruppi di artisti con la determinazione di un canone inferiore del 50 per cento a quello di mercato.

Nel caso in cui gli enti locali o la regione chiamino l'artista a cooperare nell'allestimento di esposizioni o in operazioni di arredo urbano, devono prevedere per l'artista la corresponsione della prestazione professionale.

Art. 7.

*(Criteri e modalità
per i finanziamenti regionali)*

La regione, mediante propri organi di consultazione, raccoglie le proposte dei comuni, di consorzi di comuni e delle province, nonché quelle di istituzioni e organizzazioni culturali e sociali interessate alle attività del settore (scuole, istituti universitari, accademie, gruppi di artisti, musei e gallerie, cooperative e associazioni culturali, eccetera) e determina i criteri in base ai quali procedere al finanziamento delle istituzioni pubbliche di arte contemporanea e anche di singoli progetti di enti locali o di altre istituzioni.

Speciali provvidenze debbono essere assunte per favorire la promozione di iniziative e manifestazioni sull'arte contemporanea all'interno delle università e delle istituzioni scolastiche in genere.

Al finanziamento regionale sono ammessi, attraverso gli enti locali territoriali, anche progetti formulati da gruppi di artisti, scuole d'arte, istituzioni, fondazioni e gallerie private, singolarmente o in consorzi, a condizione che tali progetti, o per la loro validità scientifica o per la funzione didattica che svolgono, rivestano indubbi caratteri di pubblico interesse.

Il programma annuale di finanziamento deliberato dalla regione è reso pubblico unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato elaborato.

Art. 8.

*(Comitato di settore
per l'arte contemporanea)*

In seno al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è costituito un comitato di settore per l'arte contemporanea che è composto da:

a) due rappresentanti elettivi dei docenti universitari di ruolo di discipline riguardanti l'arte contemporanea;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) due rappresentanti elettivi dei funzionari scientifici di ruolo di gallerie o altri istituti specializzati nel campo dell'arte contemporanea;

c) tre esperti o studiosi designati dalla Unione delle province d'Italia;

d) tre artisti che svolgono esclusivamente libera attività professionale designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Art. 9.

*(Istituto nazionale
per l'arte contemporanea)*

La Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di arte moderna, con sede in Roma, è trasformata in Istituto nazionale per l'arte contemporanea, restando inquadrata fra gli istituti nazionali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

A tale Istituto compete, oltre che la conservazione e l'incremento dell'attuale patrimonio, di sviluppare le ricerche sulla didattica, la sperimentazione, il restauro e di organizzare mostre e scambi anche in ottemperanza agli accordi con Stati esteri. Esso ha altresì la funzione di centro di documentazione sulla produzione artistica contemporanea italiana e straniera.

Per quest'ultima funzione l'Istituto opera in stretta collaborazione con l'Archivio storico dell'arte contemporanea della Biennale di Venezia, con gli archivi della Triennale di Milano, con la Quadriennale di Roma, con l'Istituto nazionale per la grafica, con l'Istituto nazionale per il catalogo e la documentazione.

Art. 10.

(Ente quadriennale di Roma)

Ferme restando le funzioni della Biennale di Venezia e della Triennale di Milano, l'Ente nazionale quadriennale d'arte, con sede in Roma, ha in particolare il compito di fornire alle istituzioni pubbliche di arte contemporanea previste dalla presente legge informazioni, dati e sussidi che aiutino e favoriscano lo sviluppo delle loro attività e facilitino lo scambio di iniziative e manife-

stazioni tra le diverse istituzioni. Per lo svolgimento di questi compiti la Quadriennale si avvale del centro di documentazione dell'Istituto nazionale per l'arte contemporanea.

La Quadriennale di Roma organizza inoltre, con periodicità biennale, una mostra-rassegna a carattere nazionale, nonché altre iniziative che documentino l'insieme delle attività regionali.

Art. 11.

(Finanziamento delle attività)

Al finanziamento delle attività previste dalla legge si provvede con:

- a) stanziamenti di enti locali o loro consorzi per la creazione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche di arte contemporanea e per le attività promozionali previste dai precedenti articoli;
- b) stanziamenti delle regioni;
- c) stanziamenti dello Stato.

Art. 12.

(Distribuzione dei finanziamenti statali)

I finanziamenti statali per gli enti di carattere nazionale sono regolati con le relative leggi.

Per le altre attività previste dalla presente legge è istituito, a partire dall'anno 1985, uno stanziamento di lire 80 miliardi. Tale stanziamento è per tre quarti destinato alle regioni, per lo svolgimento delle finalità ad esse attribuite, ed è ripartito annualmente dal CIPE di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il fondo è versato in uno speciale conto corrente infruttifero della Tesoreria centrale dello Stato, al quale gli enti locali territoriali indicati negli articoli 6 e 7 accedono previa attestazione da parte della regione della corrispondenza dei progetti ai criteri fissati dalla legge regionale e nei limiti del riparto stabilito dalla programmazione regionale tenuto conto della disponibilità finanziaria assegnata alla regione stessa.

Un quarto dello stanziamento annuale è invece destinato a contributi da accordare dallo Stato, sulla base di programmi di attività di particolare interesse o al fine di promuovere strutture e iniziative nelle regioni che ne sono particolarmente carenti, direttamente alle istituzioni pubbliche di arte contemporanea di cui all'articolo 2 e seguenti

La distribuzione dei contributi è effettuata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato su proposta del comitato di settore per l'arte contemporanea del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Nel conferimento dei contributi alle singole istituzioni si terrà conto, oltre che della validità dei programmi proposti e della documentazione circa l'attività svolta, del criterio che il contributo annuo ad una istituzione non deve comunque superare il 50 per cento della spesa complessiva annualmente prevista per tale istituzione. Devono inoltre essere favorite le istituzioni che operano nelle regioni meridionali e nelle isole.

Art. 13.

*(Abrogazione
della legge 29 luglio 1949, n. 717)*

La legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, è abrogata.

Art. 14.

*(Regioni a statuto speciale
e provincie autonome)*

Nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano la presente legge si applica nel rispetto delle più ampie competenze che a tali regioni e provincie siano già riconosciute.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

All'onere finanziario valutato per il 1985 in lire 80 miliardi annui si provvede con apposito stanziamento nella legge finanziaria per l'anno 1985.